

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2333

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORSANO, GIUSEPPE ALBERTINI, ALESSI, ANIASI, ARMELLIN, BARBALACE, BIONDI, BREDA, CACCIA, CANCIAN, CARIGLIA, GIORGIO CARTA, CERUTTI, CORTESE, CRESCO, DEMITRY, MARTE FERRARI, FLEGO, GELPI, GRILLI, GRIPPO, IANNUZZI, LUSETTI, MACCHERONI, MAIRA, MARGUTTI, MARTUCCI, MASTRANTUONO, MASTRANZO, MATTEJA, MUNDO, NICOLOSI, NUCCI MAURO, OLIVO, PARLATO, PILLITTERI, POTÌ, RATTO, RENZULLI, RICCIUTI, ROMANO, SANZA, SARTORIS, SCARFAGNA, STORNELLO, THALER AUSSERHOFER, TGNOLI, TORCHIO, TRAPPOLI, VAIRO, ZOPPI**

Modifiche alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante  
« Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese »

*Presentata il 3 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il Parlamento nella X legislatura ha varato una legge con caratteristiche innovative e che rappresenta un punto di riferimento per la piccola industria, mai come in questo momento penalizzata da una recessione internazionale e da una propria carenza di competitività sul mercato internazionale, dovuta non solo a fattori di ordine congiunturale, ma anche e soprattutto di ordine strutturale.

La legge 5 ottobre 1991, n. 317, cui ci si riferisce rappresenta un'articolata e completa normativa in grado di sostenere e supportare le attività e la competitività della piccola industria italiana, a ragione considerata il tessuto economico connettivo del Paese e di promuovere lo sviluppo della stessa nell'ambito della Co-

munità europea, secondo linee di coerenza comunitarie nel quadro di quella unificazione dal 1° gennaio 1993 operante ed attiva.

Tuttavia la citata legge n. 317 del 1991, a parere dei proponenti, necessita di alcune integrazioni e modifiche, ai fini di un rifinanziamento quantomeno per gli anni '94 e '95, che garantisca all'impresa italiana un più funzionale impegno dello Stato, diretto a sostenere il peso della concorrenza comunitaria ed internazionale. Al riguardo è opportuno legiferare al più presto per evitare periodi di inattività nel sostegno alla piccola industria.

Risulta chiaro infatti come la sfida internazionale si possa vincere con la diversificazione, l'arricchimento e l'innovazione dell'intero sistema produttivo del Paese,

favorito non soltanto dalla formazione di nuove imprese in settori nuovi, con particolare riguardo a quelli tecnologicamente avanzati a livello di prodotto e di processo, ma anche con il continuo e costante supporto alle imprese esistenti.

Detto supporto va attuato integrando le attività pubbliche con quelle private, i settori scientifici con quelli del credito, le attività promozionali con quelle commerciali, nella considerazione che il sistema funziona se ad esso corrisponde lo sforzo complessivo di tutti i soggetti che nel territorio e nell'economia operano.

Una delle integrazioni previste in questa proposta di modifica della citata legge n. 317 del 1991 è quella della regolamentazione della disciplina degli affidamenti da parte delle aziende di credito alle imprese, con particolare riguardo a quelle piccole.

È noto che l'affidamento, pur rientrando nella discrezionalità del soggetto erogante, spesse volte è sottoposto a revoca senza quelle particolari ragioni che

ne consiglino la revoca stessa, in particolare in periodi di carenza di massa monetaria.

Ciò può determinare, soprattutto nelle piccole imprese, situazioni di grave squilibrio economico e gestionale, contraddicendo così, tra l'altro, direttive comunitarie sulla concorrenza; infatti il venir meno di flussi finanziari può causare crisi aziendali che non consentirebbero all'impresa di reggere il peso della concorrenza. A questo va aggiunto che la discrezionalità del sistema creditizio, qualora esasperata, può essere concettualmente assimilata all'arbitrio.

Questa proposta di legge contiene inoltre la modifica di alcuni articoli che non cambiano la struttura normativa della citata legge n. 317 del 1991, ma piuttosto la perfezionano e ne garantiscono la continuità per un periodo meno breve, nel quadro delle logiche e delle politiche industriali che il Parlamento nella passata legislatura aveva voluto individuare.

Ciò premesso se ne auspica una rapida approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *e-bis*) allo sviluppo della competitività internazionale delle piccole imprese ».

2. Alla lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 317 del 1991, dopo le parole: « elaborazione dati » sono aggiunte le seguenti: « nonché quelle che operano nella fornitura di servizi idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 ».

## ART. 2.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è sostituito dal seguente:

« 4. Le regioni, per il territorio di loro competenza, partecipano all'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, anche attraverso le società finanziarie regionali ».

## ART. 3.

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo la parola: « finalizzati » sono inserite le seguenti: « al controllo e ».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della citata legge n. 317 del 1991 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis*) la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla realizzazione di servizi alle imprese ».

## ART. 4.

1. Alla lettera *i*) dell'articolo 19 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dopo le parole: « insediamenti stessi » sono aggiunte le seguenti: « e le attività di monitoraggio ambientale realizzate con sistemi di telerilevamento satellitare ».

## ART. 5.

1. All'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *5-bis.* Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) stabilisce con propria delibera, sentita la Banca d'Italia, la disciplina a cui gli Istituti di credito debbono attenersi per gli affidamenti, con particolare riguardo alle piccole imprese.

*5-ter.* Le imprese cui viene revocato un affidamento concesso possono inoltrare ricorso alle sezioni, competenti per territorio, della Banca d'Italia ».

2. La delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR) di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## ART. 6.

1. Le agevolazioni previste agli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 20, 23, 24, 25 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono prorogate per gli anni 1994 e 1995; quelle previste dall'articolo 14 della medesima legge sono prorogate per gli anni 1993, 1994 e 1995.

## ART. 7.

1. Gli oneri derivanti dal rifinanziamento della legge 5 ottobre 1991, n. 317,

come modificata dalla presente legge, per il triennio 1993-1995, relativi all'applicazione degli articoli 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 25, 27, 31 e 33, gravano sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che, nei limiti di cui ai predetti articoli e per le finalità ivi previste, è integrato di complessive lire 1.477 miliardi, in ragione di lire 7 miliardi nel 1993, 730 miliardi nel 1994 e 740 miliardi nel 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 7 miliardi nel 1993, lire 730 miliardi nel 1994 e lire 740 miliardi nel 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla ripartizione delle somme da conferire per le finalità di cui agli articoli richiamati al comma 1.